

(N. 1692)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 10 maggio 1951
(V. Stampato N. **520-71**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MAGGIO 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 10. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1952 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI,

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

21 APRILE 1948, N. 1372.

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

Art. 1.

I tesoriери delle Province e dei Comuni devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro detto termine, il Prefetto ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Le Amministrazioni delle provincie e dei comuni sottopongono il conto all'esame di tre revisori, che lo effettuano entro il termine di un mese, e devono discutere e deliberare il conto stesso entro due mesi dal giorno in cui è stato presentato dal tesoriere.

Decorso infruttuosamente detto termine, l'esame e la deliberazione del conto sono deferiti al Prefetto, che vi provvede a mezzo di commissario.

Per la nomina dei revisori si osservano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

La deliberazione dell'Amministrazione o del commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili per mezzo del messo comunale o provinciale, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria dell'ente del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Il capo dell'Amministrazione, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune o della Provincia, da pubblicarsi, per le Amministrazioni provinciali, nel Foglio degli annunci legali della provincia, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul

conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente.

Art. 2.

Entro il termine indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente, il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente possono presentare, per iscritto e senza spesa, deduzioni, osservazioni o reclami.

Alla scadenza del termine, il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Prefettura, senza i documenti giustificativi, i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano stati presentati deduzioni, osservazioni o reclami.

Il Prefetto accerta, in via sommaria in base agli elementi di cui dispone o che può richiedere alle Amministrazioni, l'esatto riperto sul conto dei risultati di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, l'integrale inserzione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originali o variati.

Art. 3.

Qualora le risultanze della deliberazione dell'Amministrazione o del commissario non vengano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Prefettura, resta approvato in conformità delle risultanze medesime, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo. La deliberazione dell'Amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il Prefetto, su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

In caso contrario il conto è deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni, le deduzioni e i reclami di cui al primo comma dell'articolo precedente o con i rilievi dell'Ufficio di prefettura, conseguenti al predetto accertamento sommario, o estenderlo a tutto il conto.

Il Prefetto entro due anni dalla presentazione del conto, può chiedere il giudizio del Consiglio di prefettura sui conti approvati ai sensi del primo comma del presente articolo o su singole partite.

Il Consiglio di prefettura deve decidere entro il termine massimo di tre mesi.

Art. 4.

La decisione del Consiglio di prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui al comma quinto e sesto dell'articolo primo del presente decreto.

Contro le decisioni del Consiglio di prefettura è ammesso ricorso alla Corte dei conti anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura.

Art. 5.

I conti, fino all'esercizio 1945 incluso, delle Provincie e dei Comuni, deliberati dalle rispettive Amministrazioni e per i quali non sia intervenuta una ordinanza interlocutoria del Consiglio di prefettura, sono depositati per un mese nella segreteria dell'ente, con i documenti relativi, quando il Prefetto non ritenga di deferirli al giudizio del Consiglio medesimo. Nello stesso periodo di tempo sono pubblicate all'albo pretorio del Comune o della Provincia le rispettive deliberazioni. Per i conti delle Amministrazioni provinciali, la pubblicazione è effettuata altresì nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Entro il termine di cui al comma precedente i tesoriere e gli amministratori eventualmente designati, come responsabili possono prendere cognizione del conto e dei documenti.

Decorso un mese dalla scadenza del termine sopraindicato senza che siano state presentate alla Prefettura opposizioni dagli enti o dai contabili od amministratori eventualmente designati come responsabili, il conto si intende definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione che tiene luogo, a

tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il Prefetto, su richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione.

Per i conti cui non sia applicabile il primo comma del presente articolo o per i quali siano presentate opposizioni nel termine stabilito nel terzo comma si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

L'articolo unico della legge 9 aprile 1931, n. 387, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti in conseguenza di incendio, di operazioni belliche o di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 ».

Art. 7.

Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei

conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'ente.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono estese alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto applicabili.

Art. 9.

Fino a quanto le Amministrazioni provinciali non saranno ricostituite in base ad elezioni, la nomina dei revisori dei conti delle Province è deferita alla Giunta provinciale amministrativa su terne di nominativi proposte dal Prefetto.

Art. 10.

Sono abrogati l'articolo 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1950.